

## Delibera n° 329

Estratto del processo verbale della seduta del  
**29 febbraio 2024**

**oggetto:**

BANDO 2023 PER L'ACCESSO INDIVIDUALE ALLA MISURA 8 (INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI E NEL MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITÀ DELLE FORESTE), TIPOLOGIA DI INTERVENTO 8.1.1 - IMBOSCHIMENTO CON SPECIE A RAPIDO ACCRESCIMENTO, PIOPPICOLTURA, DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA. MODIFICA.

<b>Massimiliano FEDRIGA</b>	Presidente	assente
<b>Mario ANZIL</b>	Vice Presidente	assente
<b>Cristina AMIRANTE</b>	Assessore	presente
<b>Sergio Emidio BINI</b>	Assessore	presente
<b>Sebastiano CALLARI</b>	Assessore	presente
<b>Riccardo RICCARDI</b>	Assessore	presente
<b>Pierpaolo ROBERTI</b>	Assessore	presente
<b>Alessia ROSOLEN</b>	Assessore	presente
<b>Fabio SCOCCIMARRO</b>	Assessore	presente
<b>Stefano ZANNIER</b>	Assessore	presente
<b>Barbara ZILLI</b>	Assessore	presente

**Gianni CORTIULA** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Visti:**

- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. /CE n. 1698/2005 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013;
- il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e in particolare l'articolo 154 di abrogazione, tra l'altro, del regolamento (UE) n. 1305/2013, il quale stabilisce che quest'ultimo continua ad applicarsi all'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento medesimo fino al 31 dicembre 2025;
- il Programma di sviluppo rurale 2014-2022 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR) nella sua ultima versione 13, approvata dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C (2023) 5441 finale di data 3 agosto 2023, della quale si è preso atto con propria deliberazione del 22 settembre 2023, n. 1492;
- la legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), ed in particolare l'articolo 73 "Modalità attuative del Programma di Sviluppo rurale";

- il Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73 comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 141 ed in particolare:
  - 1) l'articolo 7, comma 2, lettera a), il quale dispone che la Giunta regionale approva i bandi predisposti dalle strutture responsabili competenti;
  - 2) l'allegato A riportante le misure connesse agli investimenti e le relative strutture competenti;
- il bando per l'accesso individuale alla Misura 8 (Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste), Sottomisura 8.1 (Sostegno alla forestazione/all'imboschimento), operazione 8.1.1 - Imboschimento con specie a rapido accrescimento - pioppicoltura del PSR 2014-2022 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con deliberazione della Giunta regionale 5 maggio 2023, n. 709 (di seguito "Bando") e in particolare:
  - 1) l'articolo 19 (Avvio e conclusione), comma 4, che prevede che l'operazione sia conclusa e rendicontata, a pena di revoca del provvedimento di concessione del sostegno, entro 12 mesi a decorrere dalla data del provvedimento medesimo con la presentazione della domanda di pagamento a saldo, fatta salva la concessione di eventuali proroghe;
  - 2) l'articolo 20 (Proroghe) che prevede che il termine di conclusione dell'operazione sia prorogabile da parte dell'ufficio attuatore, su richiesta del beneficiario, per motivi imprevisi o imprevedibili, non imputabili al beneficiario e adeguatamente documentati e che la proroga sia concessa tenuto conto dell'avanzamento degli obiettivi di spesa e di risultato, fino ad un massimo di 9 mesi e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2024;

**Considerato** che la graduatoria, a seguito del completamento delle istruttorie da parte degli uffici attuatori e della verifica dei dati da parte dell'Autorità di Gestione del PSR, è stata approvata in data 14 febbraio 2024;

**Preso atto** che tutte le operazioni del PSR devono essere concluse, rendicontate e liquidate inderogabilmente entro il 31 dicembre 2025;

**Considerato** che è conseguentemente necessario ridurre il numero di mesi per cui è possibile la concessione della proroga dei termini di conclusione delle operazioni, al fine di garantire il rispetto delle tempistiche previste, nonché degli obiettivi di spesa e di risultato del Programma, assegnando tempi congrui sia ai beneficiari per la rendicontazione delle operazioni sia agli uffici competenti l'attuazione dei controlli, in particolare dei controlli *in loco*;

**Ritenuto** pertanto necessario adeguare i termini previsti dal Bando, modificandone l'articolo 20, comma 2, come segue:

- le parole: <<9 mesi>> sono sostituite dalle parole: <<30 giorni>>
- le parole: <<31 dicembre 2024>> sono sostituite dalle parole: <<30 aprile 2025>>;

**Vista** la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**Sentita** l'Autorità di Gestione del PSR;

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 277;

**Visto** l'articolo 46 dello Statuto di autonomia;

**Su proposta** dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche,

**La Giunta regionale**, all'unanimità

DELIBERA

1. di modificare il comma 2 dell'articolo 20 del bando per l'accesso alla misura 8 (Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste), Sottomisura 8.1 (sostegno alla forestazione/all'imboschimento) operazione 8.1.1 – imboschimento con specie a rapido accrescimento – pioppicoltura del Programma di sviluppo rurale 2014-2022 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con deliberazione della Giunta regionale 5 maggio 2023, n. 709 come segue:
  - le parole: <<9 mesi>> sono sostituite dalle parole: <<30 giorni>>

- le parole: <<31 dicembre 2024>> sono sostituite dalle parole: <<30 aprile 2025>>;
- 2. la presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

L'ASSESSORE ANZIANO